

T . A . R . L O M B A R D I A - S E N T . N .

1 9 4 7 / 2 0 0 9



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 316/2004 proposto da

Società Adda SRL, rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe La Capria e Elia Luciano Vizzari, elettivamente domiciliata a Milano, Via Castellmorrone 17;

contro

Comune di Bormio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Pedana, elettivamente domiciliato a Milano, Via Marcona 15;

per l'annullamento

- del provvedimento adottato responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Bormio, in data 25.11.2003, avente ad oggetto la sanzione pecuniaria di € 74.240,68 per ritardato pagamento della seconda rata del contributo di concessione edilizia;

- di ogni altro atto connesso e conseguente.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

VISTI gli atti tutti della causa;

Udito, relatore il Primo Ref. Silvana Bini, ai preliminari della pubblica udienza del 18 Gennaio 2009, l'Avv. Pedana per il Comune di Bormio, nessuno per parte ricorrente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente ha ottenuto la concessione edilizia n. 156 del 22.12.1998 per la realizzazione di un edificio a destinazione turistico recettiva, all'interno del Comparto PLC18.

Nella suddetta concessione, tra le varie prescrizioni, veniva stabilita la data di inizio e fine lavori (rispettivamente 1.2.2000 e 1.2.2002), salva la possibilità di proroga per fatti sopravvenuti.

Con atto prot. 14972 sempre del 22.12.1998 "avviso di avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia, prescrizioni" il Comune determinava gli oneri, stabilendo il pagamento in due rate, la prima di € 143.750 entro 12 mesi dalla data di rilascio della concessione, la seconda della stessa entità, entro trenta giorni dalla richiesta di licenza d'uso, comunque entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle opere fissato dall'art 11 comma 2 L. 10/77.

Con provvedimento n. 952 del 22.1.2002 veniva autorizzata la proroga della concessione edilizia per un periodo di un anno, "*alle condizioni prescrizioni e norme contenute nella concessione stessa.*"

Il ricorrente effettuava il pagamento delle due rate rispettivamente in data 31.1.2000 e 29.1.2003, quest'ultima quindi al termine dei lavori.

Il Comune, con il provvedimento qui gravato, ha applicato la sanzione di € 74.240,68, ritenendo che la seconda rata fosse stata versata con un ritardo di 302 giorni rispetto alla data dell'1.2.2002, cioè l'originario termine di fine lavori.

Avverso la sanzione la ricorrente articola i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell'art 11 L. 10/77: sostiene parte ricorrente che con il provvedimento di proroga veniva prorogato anche il termine di pagamento della seconda rata e quindi il versamento era tempestivo.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Comunale, sollevando l'eccezione di tardività del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 475 del 13.2.2004 la domanda cautelare veniva respinta, ritenendo non sussistente il requisito della irreparabilità del danno prospettato dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 18 Gennaio 2009, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. La società ricorrente contesta la sanzione applicata per ritardato pagamento della seconda rata degli oneri di concessione.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che verranno di seguito esposte.

2.1 Va preliminarmente respinta l'eccezione di tardività del ricorso, in quanto si verte in materia di contributo di concessione, per il quale è pacificamente riconosciuta l'applicazione del termine prescrizione.

2.2 Quanto al merito, si deve osservare che nel provvedimento prot. 14972 del 22.12.1998 avente ad oggetto "avviso di avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia, prescrizioni", l'Amministrazione ha

comunicato l'avvenuta emanazione della concessione edilizia e determinato la quantificazione degli oneri e i termini di pagamento, stabilendo per la seconda rata il termine di trenta giorni dalla richiesta di licenza d'uso, ovvero sessanta giorni dall'ultimazione delle opere fissato dall'art 11 comma 2 L. 10/77.

La proroga della concessione alle stesse condizioni, prescrizioni e norme contenute nella concessione stessa, comportava anche lo spostamento del secondo e ultimo termine di pagamento dell'obbligazione patrimoniale accessoria, determinata con riferimento alla conclusione dei lavori.

Infatti una volta concessa la proroga della validità della concessione alle stesse condizioni, anche il termine di pagamento, legato alla circostanza di fatto della conclusione dei lavori, veniva necessariamente posticipato.

Non pare quindi corretta l'applicazione della sanzione, fondato sull'erroneo assunto che la proroga valga ai soli fini della efficacia della concessione, ma non abbia effetto quanto all'obbligazione di pagamento, introducendo in tal modo *ex novo*, un termine di pagamento della seconda rata, disgiunto dalla fine lavori.

3. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la particolarità della questione in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2009, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio -Presidente

Silvana Bini- Primo Referendario est.

Fabrizio D'Alessandri– Referendario

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE